

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 42/2010.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza dell'11 maggio 2010;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, con il quale l'« Istituto nazionale del dramma antico » è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti a norma dell'articolo 2 della legge n. 259 del 1958;

visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, concernente la trasformazione in Fondazione dell'ente pubblico « Istituto nazionale del dramma antico » a norma della legge n. 59 del 1997;

visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 33, contenente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20;

visto l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 20 del 1998, come modificato dall'articolo 8, comma 1 lettera *a*), del citato decreto legislativo n. 33 del 2004, secondo cui la « gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti alle condizioni e alle modalità di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 »

visti i bilanci degli esercizi della Fondazione suddetta, relativi agli anni 2007 e 2008, nonché le annesse relazioni del Consigliere delegato e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Luciano Calamaro e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte,

in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione INDA per gli esercizi 2007 e 2008;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i bilanci per gli esercizi 2007 e 2008 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione della Fondazione INDA – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione medesima.

ESTENSORE

Luciano Calamaro

PRESIDENTE

Mario Alemanno

Depositata in Segreteria il 14 giugno 2010.

IL DIRIGENTE

(Giuliana Pecchioli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO NAZIO-
NALE DEL DRAMMA ANTICO, PER GLI ESERCIZI 2007 E 2008

S O M M A R I O

Premessa	Pag.	13
1. – Il quadro normativo di riferimento	»	14
1.1 Esercizio dei poteri di vigilanza	»	15
2. – Gli organi	»	16
2.1 Ordinamento e composizione	»	16
2.2 Compensi	»	20
3. – La struttura della fondazione ed il personale	»	22
3.1 La struttura	»	22
3.2 Il personale	»	22
3.3 Costo del personale	»	25
4. – L'attività istituzionale	»	26
4.1 L'attività negli esercizi 2007 e 2008	»	27
4.2 Attività contrattuale	»	32
4.3 Contenzioso	»	33

5. – I risultati contabili della gestione	<i>Pag.</i>	34
5.1 I bilanci degli esercizi 2007 e 2008	»	34
5.1.1 Il conto economico	»	34
5.1.2 Lo stato patrimoniale	»	38
5.2 Partecipazioni	»	42
6. – Considerazioni conclusive	»	44

Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce, ai sensi dell'art.12 della L. 21 marzo 1958 n.259, il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico (I.N.D.A.) per gli esercizi 2007 e 2008.

La precedente relazione concernente gli esercizi 2004, 2005 e 2006, è stata pubblicata in Atti Parlamentari, XVI Leg., Doc.XV, n.9.

1 - Il quadro normativo di riferimento

L'Istituto Nazionale del Dramma Antico, come già riferito nella precedente relazione, a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n.20, come modificato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.33, è stato trasformato da ente pubblico di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, in fondazione di diritto privato.

Per quanto non espressamente previsto nel decreto legislativo n.20 del 1998, la disciplina applicabile rinviene dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. A norma del nuovo statuto della Fondazione¹, si tratta di una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.), ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460.

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.33², ha in parte modificato ed ampliato le funzioni dell'Istituto. Esse possono essere individuate: nei tradizionali compiti di coordinamento, a livello nazionale, anche mediante accordi con le regioni e gli enti locali, dell'attività teatrale presso gli antichi teatri greco-romani, tesi alla promozione della rappresentazione del teatro classico greco e latino e dello studio dei testi teatrali della classicità greca e latina, anche in coordinamento con le università; nella produzione e nella rappresentazione dei testi drammatici greci e latini; nella cura della pubblicazione dei testi classici, delle monografie, degli studi specializzati e della rivista; nella istituzione della biblioteca; nell'organizzazione di convegni ed altre attività di studi e ricerca sui temi della classicità greca e latina; nel mantenimento e sviluppo della scuola di teatro "Giusto Monaco" in Siracusa; nelle iniziative presso gli istituti scolastici per la realizzazione di spettacoli del teatro greco e latino classico, anche attraverso apposite rassegne, tra le quali il Festival internazionale dei giovani di Palazzolo Acreide.

Tra le finalità ordinarie sono annoverate, inoltre, la libera partecipazione di tutti gli interessati all'attività culturale dell'Istituto, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università.

Previo autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, la Fondazione può partecipare a società di capitali, o promuoverne la costituzione, e può, altresì,

¹ Il vigente statuto della Fondazione (art.2 del d.lgs. 20/98 testo novellato), deliberato dal Consiglio di amministrazione con atto n.94 del 9 ottobre 2006, è stato approvato con decreto interministeriale del 30 aprile 2008 dei Ministri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze.

² "Modifiche ed integrazioni al d.lgs. 29/01/1998 n.20, concernenti i compiti e l'organizzazione della Fondazione Istituto nazionale per il dramma antico", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.32 del 9 febbraio 2004.

svolgere attività commerciali ed altre di natura accessoria, in conformità agli scopi istituzionali. Ai sensi dell'art.4 la Fondazione può essere sostenuta oltre che dai contributi dello Stato, della Regione Siciliana, della Provincia e del Comune di Siracusa, da altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri che assicurino apporti alla stessa.

1.1 Esercizio dei poteri di vigilanza

L'attività di vigilanza è esercitata dal Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze esprime parere sui bilanci.

Nella precedente relazione è stata descritta l'intensa attività svolta dal Ministero vigilante in relazione ai bilanci per gli esercizi 2004-2006.

L'autorità vigilante con riferimento ai bilanci 2007-2008, allo stato degli atti non ancora dalla medesima approvati, ha formalizzato nel settembre 2009 talune raccomandazioni in materia di contenimento della spesa e del ricorso al credito bancario, invitando la Fondazione ad adoperarsi per reperire fondi da privati e sponsorizzazioni, atteso il prevedibile restringimento di trasferimenti pubblici.

Ha, inoltre, segnalato la necessità di un costante monitoraggio dei costi e dei ricavi.

Con nota del novembre 2009, la Fondazione ha evidenziato al ministero vigilante talune iniziative assunte per il contenimento della spesa.

2 – Gli organi

2.1 Ordinamento e composizione

La vigente normativa delinea, quali organi della Fondazione, il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti. La durata degli organi collegiali è di quattro anni; i componenti non possono essere confermati per più di due volte.

Il Presidente della Fondazione è il Sindaco pro-tempore del Comune di Siracusa³, cui spetta la legale rappresentanza dell'Istituto.

A norma dello statuto egli convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, fissandone l'ordine del giorno, cura l'osservanza dello statuto medesimo e dei regolamenti nonché l'esecuzione degli atti deliberativi. E' sostituito in caso di assenza o impedimento dal Consigliere Delegato.

A seguito delle dimissioni dalla carica rassegnate dal Sindaco pro-tempore in data 1 marzo 2008, la Presidenza della Fondazione è stata assunta dal Commissario straordinario del Comune stesso.

Al riguardo si osserva che l'automatismo Sindaco del Comune di Siracusa – Presidente dell'INDA, non appare ipotizzabile nel caso in cui, in luogo del Sindaco, operi il Commissario straordinario del Comune.

E' vero che quest'ultimo svolge le funzioni di Sindaco, ma nei limiti posti dal provvedimento di commissariamento.

A ciò si aggiunga che mentre il Sindaco viene eletto dai cittadini aventi diritto al voto, la posizione del Commissario straordinario trae vigore, nella specie, da un provvedimento del Presidente della Regione Siciliana. Infine non poco rilievo assume la circostanza che il Ministro per i beni e le attività culturali non ha emesso un decreto di nomina del Commissario straordinario a Presidente della Fondazione, ancorché per periodo limitato, come invece, correttamente, ha proceduto ogni volta che il Consiglio di amministrazione necessitasse di nomine di suoi membri per cessazione dei precedenti componenti⁴.

Deve, infine, rappresentarsi che, a termini dell'art. 11, comma 3, dello statuto della Fondazione, in caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Consigliere delegato.

³ Art.5, comma 1 lett.a), del decreto legislativo n.20 del 1998, nella vigente formulazione.

⁴ A titolo esemplificativo vedasi i decreti n. 29/01/2008 e 12/02/2008 del Ministro per i beni e le attività culturali.